



Marco Canonico

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano

SOMMARIO: 1. Il precedente giurisprudenziale - 2. La sentenza della Corte di Cassazione 8 febbraio 2012 n. 1780 e la necessaria effettività della convivenza coniugale - 3. Una specificazione che accresce le incertezze.

1 – Il precedente giurisprudenziale

Nel mutevole scenario della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale l'ultima rilevante novità in ordine di tempo è rappresentata dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, innovando rispetto alla consolidata giurisprudenza precedente, ha ritenuto che la "prolungata convivenza" fra i coniugi costituisca motivo di contrasto con l'ordine pubblico ed impedisca pertanto il riconoscimento in sede civile della pronuncia canonica di nullità matrimoniale. Si tratta, come noto, della discussa sentenza 20 gennaio 2011 n. 1343¹, secondo cui è da considerare

¹ In dottrina, sui contenuti e le problematiche sollevate da Cass. 20.1.11 n. 1343, **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2011, p. 726-727; **G. DALLA TORRE**, *La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, *ivi*, 2011, p. 1644-1649; **P. DI MARZIO**, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, *ivi*, p. 734-737; **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, p. 73-77; **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2012, p. 5-6, 16-20; **J. PASQUALI CERIOLI**, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (breve note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, *ivi*, maggio 2011, p. 3-7; **E. QUADRI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 195-201.



“ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio”,

sul presupposto che,

“riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.

In contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale che negava rilevanza alla convivenza fra i coniugi in relazione al riconoscimento delle nullità matrimoniali ecclesiastiche², e ciò nonostante il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite 18 luglio 2008 n. 19809³, la menzionata

² Cass. 1 febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 17 giugno 1990 n. 6552, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, sez. un. 20 luglio 1988 n. 4700, 20 luglio 1988 n. 4701, n. 4702, n. 4703, 15 gennaio 1987 n. 241, 1 agosto 1986 n. 4916, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678, n. 2677. In materia di incapacità psichica negano rilevanza alla convivenza coniugale Cass. 18 febbraio 1985 n. 1370 e 12 aprile 1984 n. 2357.

In senso contrario, a favore della rilevanza della convivenza quale motivo di contrasto con l’ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.

³ Nella decisione di cui trattasi, per cercare di considerare già enunciato l’assunto della convivenza coniugale come ostacolo alla delibazione delle nullità matrimoniali canoniche, si fa leva sul fatto che le Sezioni Unite, nella menzionata sentenza, abbiano fatto espresso riferimento alla sentenza 6 marzo 2003 n. 3339, la quale – si legge in Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343 - avrebbe conferito *“implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, e impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza ...”*. In tale prospettiva, la decisione delle Sezioni unite viene letta nel senso di una censura nei riguardi del riconoscimento delle nullità ecclesiastiche pronunciate dopo anni di convivenza matrimoniale. In realtà, le Sezioni Unite dichiarano effettivamente che *“non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione”*. Tuttavia, dopo simile affermazione di principio, le stesse Sezioni Unite precisano che *“dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei*



decisione ha in sostanza conferito rilievo alle limitazioni alla proponibilità dell'azione di annullamento previste dalla normativa civile (artt. 120, secondo comma; 121, terzo comma; 123, secondo comma, c.c.), mentre in sede canonica la nullità è assoluta ed insanabile, con imprescrittibilità della relativa azione.

Al di là delle critiche che sono state mosse alla sentenza n. 1343 sotto il profilo strettamente processuale⁴, giova ricordare che il principio introdotto da tale decisione vale a limitare fortemente quel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche che per lo Stato costituisce un preciso impegno concordatario. Vero è che l'ingresso delle pronunce canoniche nella sfera civile è subordinato al rispetto di determinati requisiti, fra i quali il mancato contrasto con l'ordine pubblico, ma è altresì vero che l'ampliamento smisurato di tale requisito, sino a comprendervi elementi

*comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica ...". Viene inoltre sottolineato che "nel caso, l'eccezione della coabitazione tra i coniugi non s'è esaminata e prospettata in sede di merito ed è, quindi, irrilevante ...". Ed infatti nel principio di diritto successivamente enunciato non v'è riferimento alcuno alla questione della coabitazione o convivenza, sicché le affermazioni al riguardo restano mere enunciazioni di principio, non vincolanti sotto il profilo giuridico, contenute in un semplice *obiter dictum*. In dottrina, sulla sentenza Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809, **F. ALICINO**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; **ID.**, *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-24; **N. BARTONE**, *Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; **ID.**, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2008, pp. 1-11; **S. BARTONE**, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; **M. CANONICO**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, in *Dir. famiglia*, 2008, pp. 1895-1931; **A.M. DE TULLIO**, *Non delibabile la sentenza ecclesiastica di annullamento se l'infedeltà è precedente al matrimonio*, in *Guida al dir.*, 2008, n. 39, pp. 66-68; **P. DI MARZIO**, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; **F. FRANCESCHI**, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, errore, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 617-638; **E. GIARNIERI**, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; **S. LA ROSA**, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e diritto*, 2009, pp. 13-20.*

⁴ Cfr. **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, cit., pp. 74-77.



non essenziali ed irrinunciabili per l'ordinamento statale, equivale a violare l'obbligo di cui sopra. Per tale ragione acquista importanza fondamentale, nella prospettiva della delibazione, la determinazione degli effettivi contenuti dell'ordine pubblico.

Senza dubbio, far dipendere l'efficacia civile della pronuncia di invalidità del vincolo coniugale dalla mancata "*prolungata convivenza*" dei coniugi successiva al matrimonio significa negare in radice la possibilità di riconoscimento per sentenze di nullità che intervengano a distanza di anni dalla celebrazione nuziale ma, a prescindere dal fondamento dell'assunto che ravvisa nella convivenza coniugale prolungata un principio di ordine pubblico, desta comunque perplessità l'indeterminatezza dell'enunciazione di cui si discute. La pronuncia n. 1343 parla infatti di "*prolungata convivenza*" senza specificare in alcun modo quanto temporalmente la medesima debba essersi protratta per integrare profili di ordine pubblico e comportare la non delibabilità dell'eventuale nullità pronunciata in sede ecclesiastica. Per un verso sembra che la menzionata decisione non abbia fatto riferimento ai ristretti limiti temporali previsti dal Codice civile per la proponibilità delle azioni tendenti alla dichiarazione di invalidità del matrimonio ma abbia considerato rilevante una convivenza di durata superiore, nello stesso tempo però non ha affatto specificato dopo quanti anni tale convivenza acquisterebbe il valore di cui si discute. Ne consegue l'introduzione di un margine di incertezza nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, che viene in pratica a dipendere dalla valutazione, assolutamente discrezionale, dell'elemento temporale relativo alla durata della vita coniugale.

2 - La sentenza della Corte di Cassazione 8 febbraio 2012 n. 1780 e la necessaria effettività della convivenza coniugale

Nel contesto appena delineato interviene la recente sentenza della Corte di Cassazione 8 febbraio 2012 n. 1780.

Il provvedimento trae origine da una dichiarazione di nullità matrimoniale pronunciata in sede canonica per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo.

Lo stesso uomo si rivolgeva quindi alla Corte d'Appello di Genova invocando l'attribuzione di efficacia civile alla decisione ecclesiastica. Nonostante l'opposizione della convenuta, fondata sull'asserita mancanza dei requisiti di legge necessari per la delibazione della sentenza canonica, la Corte di merito accoglieva la domanda sul presupposto che la donna all'epoca della celebrazione fosse stata a conoscenza delle intenzioni



escludenti del marito e non vi fosse pertanto contrasto della pronuncia ecclesiastica con l'ordine pubblico.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello la donna ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l'altro, l'incompatibilità del provvedimento canonico con l'ordine pubblico in ragione della convivenza coniugale protrattasi per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio⁵.

In merito a detta censura la Corte di Cassazione

“osserva come la ricorrente invochi recenti arresti di questa Corte che hanno rivisto, in chiave critica, il precedente orientamento in materia, ponendo in risalto l'evidente favor che l'ordine pubblico interno palesa per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare, incidente sulla persona e oggetto di tutela costituzionale: con il corollario che i motivi per i quali esso si contrae – rilevanti, in quanto attinenti alla coscienza, per l'ordinamento canonico – non hanno, di regola, valore ai fini dell'annullamento in sede civile. In particolare, si è statuito, con riferimento a situazioni invalidanti l'atto-matrimonio, che la successiva convivenza prolungata è da considerare espressiva della volontà di accettazione del matrimonio-rapporto che ne è seguito; con la conseguente incompatibilità dell'esercizio postumo dell'azione di nullità, altrimenti riconosciuta dalla legge (Cass., sez. 1, 20 gennaio 2011 n. 1343; Cass., se. un. 18 luglio 2008 n. 19809)”.

Dopo il richiamo alla pronuncia che ha conferito rilevanza alla convivenza coniugale in tema di ordine pubblico, la Corte di legittimità opera tuttavia una importante precisazione, suscettibile di comportare un notevole ridimensionamento delle precedenti affermazioni. Si specifica infatti che,

“pur meritando adesione l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità.”

La Corte chiarisce ulteriormente che

“in tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula... che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, -

⁵ Dal tenore della sentenza della Corte di Cassazione non è dato comprendere l'effettiva durata della convivenza coniugale. A fronte della celebrazione del matrimonio avvenuta nell'aprile del 1986, si evince soltanto che la richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica è stata proposta nel 2007, ma non risulta la data delle pronunce canoniche e tanto meno l'epoca della rottura dell'unione o di inizio della causa in sede canonica.



che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo – bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci – per l'appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) – tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto”.

In simile prospettiva, viene ritenuto che il mero dato temporale della durata della vita coniugale è di per sé insufficiente *“ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica”.*

3 - Una specificazione che accresce le incertezze

L'assunto giurisprudenziale sopra riferito mira a conferire rilevanza all'effettività della vita coniugale rispetto a situazioni in cui, al di là dell'apparenza, sia mancata una reale e concreta comunione. Da questo punto di vista, a prescindere dalla condivisibilità dell'ascrizione della convivenza matrimoniale fra i principi di ordine pubblico, la precisazione compiuta dalla sentenza può apparire opportuna, in quanto consente di prendere in considerazione solo le situazioni in cui si sia realizzato un vero consorzio di vita piuttosto che un simulacro di matrimonio, distinguendo in maniera chiara fra le nozioni di convivenza e di coabitazione, che viene espressamente considerata irrilevante.

Tuttavia, a ben vedere, la puntualizzazione della Corte rischia di aggiungere del fumo ad una situazione in cui si era già avvolti da fitta nebbia. Se infatti la ritenuta rilevanza della *“prolungata convivenza”* già di per sé introduce elementi di incertezza in sede di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche, non risultando quale sia il limite di anni che distingue fra convivenza prolungata e non e quindi fra riconoscibilità o meno della nullità canonica, l'aggiunta dell'ulteriore requisito dell'effettività del rapporto coniugale incrementa il margine di discrezionalità affidato al giudice della deliberazione, tenuto a valutare, oltre alla durata, la qualità della vita matrimoniale.

Per giunta, ulteriori difficoltà sono da ravvisare per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza del *“matrimonio-rapporto duraturo e radicato”*. Posto che nel processo civile vale la regola per cui l'onere della prova incombe sulla parte interessata, si dovrebbe ritenere che dinanzi alla Corte d'Appello l'attore, il quale invoca il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, debba offrire dimostrazione della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti, fra cui, nell'ipotesi di nullità per esclusione di elementi o proprietà essenziali del matrimonio, anche la mancanza di una convivenza



coniugale prolungata ed effettiva, che nella prospettazione della Cassazione varrebbe a sanare l'originaria causa di invalidità impedendo l'efficacia civile della pronuncia canonica. Ma in tale ottica, richiedendosi all'istante di dimostrare la non effettività della pluriennale convivenza, si verrebbe a gravare la parte dell'onere di una prova sostanzialmente negativa, con i problemi e limiti che la stessa impone⁶.

D'altra parte, anche il convenuto che eccepisse l'esistenza della vita coniugale prolungata ed effettiva dovrebbe dimostrare la sussistenza di tale fatto con le precisate caratteristiche. Ma l'assolvimento di simile onere risulterebbe seriamente ostacolato alla luce delle incisive limitazioni istruttorie che la Cassazione ritiene sussistere in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. La giurisprudenza prevalente ritiene infatti che, almeno per quanto concerne l'apprezzamento della conoscenza-conoscibilità dell'intenzione simulatoria dell'altro contraente ai fini del giudizio di conformità o meno della pronuncia canonica di nullità all'ordine pubblico italiano, le valutazioni demandate al giudice della delibazione debbano essere compiute sulla sola base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, in quanto prodotti dalle parti⁷, con esclusione dunque della possibilità di compiere qualsiasi attività istruttoria⁸. In tal modo, mentre si demanda alla Corte d'Appello di accertare una data circostanza al fine di stabilire la conformità o meno della sentenza all'ordine pubblico, al contempo, inspiegabilmente, si impedisce al medesimo giudice, e soprattutto alle parti, di compiere attività istruttoria al riguardo, trascurando che, in linea di massima, quanto contenuto nella decisione canonica non potrà offrire elementi e riscontri rilevanti ai fini che qui

⁶ La giurisprudenza ritiene che, non essendo possibile la dimostrazione diretta di un fatto negativo, la prova di esso possa essere raggiunta mediante la dimostrazione di un fatto positivo contrario. In tal senso Cass. 10 novembre 2010 n. 22872, 9 giugno 2008 n. 15162, 7 aprile 2008 n. 8988, 19 febbraio 2007 n. 3765, 11 gennaio 2007 n. 384, 13 dicembre 2004 n. 23229, 10 novembre 2005 n. 21831, 3 dicembre 2003 n. 18487, 15 aprile 2002 n. 5427, 14 luglio 2000 n. 9385, 15 giugno 1982 n. 3644.

⁷ Non può al riguardo trascurarsi che l'invocata produzione degli atti del processo canonico incontra in realtà ostacolo nel divieto di consegna di tali atti alle parti, previsto dall'art. 235 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Per maggiori ragguagli in ordine a detto divieto si rinvia a **M. CANONICO**, *Note di commento all'Istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 58-59.

⁸ In tal senso, ad esempio, Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 13 maggio 1998 n. 4802, 7 marzo 1998 n. 2530, 10 gennaio 1991 n. 188, 19 marzo 1986 n. 1897, 20 novembre 1985 n. 5711.

Cass. 10 gennaio 1991 n. 189, ritiene addirittura che per l'accertamento della conoscenza-conoscibilità delle altrui intenzioni simulatorie debba farsi esclusivo riferimento alle risultanze della sentenza delibanda.



interessano. Va infatti considerato che oggetto del giudizio ecclesiastico è l'accertamento della validità o meno del vincolo ed in particolare, nelle ipotesi simulatorie, la valutazione dell'eventuale esclusione di elementi o proprietà essenziali del matrimonio ad opera di una delle parti (o, se del caso, di entrambe) a prescindere dalla conoscenza di tali intendimenti in capo all'altro soggetto e dalla durata ed intensità della successiva vita in comune fra i coniugi. Per tali ragioni è logico attendersi che la sentenza canonica non si occupi né della situazione psicologica in cui versava al momento della celebrazione il nubente non simulante, né dell'effettività o meno del rapporto di coppia successivamente instaurato, questioni che a rigore esulano dalle finalità e dagli obiettivi del processo matrimoniale. Del resto, quand'anche la pronuncia del tribunale ecclesiastico contenesse riferimenti su tali aspetti, questi non farebbero stato e non potrebbero risultare vincolanti per il giudice della delibazione.

In definitiva, dunque, se già l'introduzione del criterio della prolungata convivenza aveva suscitato critiche⁹, quanto meno per l'indeterminatezza derivante dalla mancata indicazione della durata rilevante ai fini dell'ordine pubblico¹⁰, la specificazione che debba trattarsi di convivenza effettiva e non solo apparente aggiunge ulteriori margini di incertezza, sia per la discrezionalità di ogni valutazione al riguardo, sia per le limitazioni probatorie che rendono in concreto difficilmente dimostrabile la sussistenza (o l'insussistenza) delle caratteristiche in questione. Una ragione in più per meditare sulla bontà della pretesa riconducibilità della convivenza matrimoniale fra i parametri per la valutazione della contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano.

⁹ **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, cit., pp. 727-731; **G. DALLA TORRE**, *La C.S.C.*, 20 gennaio 2011 n. 1343, *nega la delibabilità*, cit., pp. 1644-1649.

¹⁰ **P. DI MARZIO**, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, cit., p. 759-760; **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, cit., p. 20; **J. PASQUALI CERIOLI**, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze*, cit., pp. 7-10.